

IN QUESTO NUMERO

1. **UMA: dal 1° ottobre si apre la terza ed ultima finestra per il supplemento carburante.**
2. **Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2026.**
3. **Corsi Sanità Animale: Formazione obbligatoria operatori e professionisti degli animali.**
4. **"Granaio d'Italia": registrazione obbligatoria delle acquisizioni e delle cessioni di cereali.**
5. **Caro-Fertilizzanti: Erogazioni in Arrivo con la Domanda Automatica AGEA.**
6. **Fondo mutualistico nazionale AgriCat: Termini di presentazione delle denunce di danno calamità catastrofali 2026.**
7. **Stop dal 1° ottobre allo spandimento di liquami e digestato non palabile in tutti i comuni di pianura.**
8. **Divieto di abbruciamento residui vegetali.**
9. **Credito d'imposta Industria 4.0 per agricoltura, pesca e acquacoltura.**
10. **Riduzione dei termini di accertamento e l'utilizzo di pagamenti tracciabili.**
11. **Lavoratori extracomunitari - Circolare ministeriale - Quote per 2027**
12. **Valorizzazione della Rete Sentieristica dell'Appennino Bolognese: Pubblicato il Bando GAL 2026.**

1. UMA: DAL 1° OTTOBRE SI APRE LA TERZA ED ULTIMA FINESTRA PER IL SUPPLEMENTO CARBURANTE



(Immagine creata con A.I.)

Ricordiamo a tutte le aziende agricole che a partire **dal 1 fino al 30 ottobre** sarà possibile presentare la domanda per la seconda finestra temporale del supplemento carburante agricolo – **SICCITA' 2026**.

Per i prelievi effettuati nel corso di questo mese, la Regione Emilia-Romagna prevede un'**assegnazione diretta pari al 20%** dell'assegnazione annuale.

Per poter inviare l'istanza è necessario:

- Aver **esaurito completamente** l'assegnazione UMA per il 2026;
- Non risultare inadempienti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Attenzione alla non cumulabilità: Se avete già presentato la richiesta ad agosto o settembre, non potrete accedere a questa seconda tranche.

(M. Zecchini)

2. DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DI VENDEMMIA E DI PRODUZIONE DI VINO E/O MOSTO DELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2026.

Si ricorda che **entro il 30 Novembre 2026**, sono obbligati alla dichiarazione di vendemmia/raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG nonché uve da tavola:

- a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- g) soggetti che effettuano l'intermediazione;
- h) le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.



I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che hanno effettuato la "**vendita su pianta**" delle uve.

Sono **esonerati** dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un'industria di trasformazione specializzata
2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2.

Entro il 15 Dicembre 2026 sono interessati alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola:

- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- le associazioni e le cantine cooperative.

I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina, modalità che è comunque facoltativa e l'azienda può continuare ad utilizzare le normali funzionalità.

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate con riferimento ai prodotti detenuti in cantina al 30 novembre.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 273/2018 del 26 maggio 2009 e dalla L. 238/2016.

(S. Santoni)

3. CORSI SANITÀ ANIMALE: FORMAZIONE OBBLIGATORIA OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI.



(Immagine creata con A.I.)

Ricordiamo che scade al **31/12/2026** dell'obbligo formativo, previsto dal D.M. del 06/09/2023, che impone la partecipazione a corsi formativi di durata minima di diciotto ore, da svolgersi in presenza, o da remoto o in modalità mista.

Si ricorda che i soggetti obbligati sono:

- gli allevatori professionisti con capi identificati e registrati presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN;
- gli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) in BDN.

I corsi sono differenziati per specie o gruppi di specie differenti:

- ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);
- pollame e altri volatili in cattività;
- lagomorfi (conigli e lepri);
- animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;
- animali di apicoltura;
- animali di acquacoltura.

Sono soggetti all'obbligo formativo anche gli operatori degli animali da compagnia quali:

- Cani, gatti e furetti
- Invertebrati e animali acquatici ornamentali
- Anfibi e rettili
- Volatili
- Roditori e conigli

che dovranno partecipare, per queste tipologie di gruppi/specie, a corsi con una durata minima di **otto ore**.

Tutti i corsi saranno soggetti a test finale, a seguito del quale, verrà consegnata attestazione di partecipazione da esibire in caso di eventuale controllo.

Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore sia una **persona giuridica**, l'obbligo formativo è in capo al rappresentante legale il quale può delegare formalmente una o più persone fisiche che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore sia una persona fisica, può delegare all'adempimento dell'obbligo formativo la persona fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

Solo per gli agriturismi, in presenza di più specie lo svolgimento della formazione può essere effettuato per il gruppo di specie o la specie prevalente.

Gli operatori dovranno effettuare l'**aggiornamento** della formazione **ogni 5 anni** per un tempo definito in 6 ore;

I corsi effettuati nel 2024 e 2025 sono validi per l'adempimento all'obbligo formativo.

Si ricorda inoltre che Confagricoltura ha sottoscritto con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) apposita convenzione per la fornitura di corsi di formazione a distanza (FAD) in modalità asincrona. Per conoscere i dettagli, i corsi attivati e i relativi costi riservati agli aderenti alla convenzione, potete contattare il Tecnico di Confagricoltura di riferimento.

Inoltre in Emilia-Romagna, i corsi relativi alla Sanità Animale sono organizzati anche dall'ente Dinamica per maggiori informazioni potete consultare il link <https://www.dinamica-fp.com/cat/finanziamento/regolamentata/>.

(S. Santoni)

4. "GRANAIO D'ITALIA": REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DELLE ACQUISIZIONI E DELLE CESSIONI DI CEREALI.

Si ricorda l'obbligo di gestione del registro di carico e scarico dei cereali, sul portale SIAN, al seguente link <https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo-1/registro-dei-cereali>.

I soggetti obbligati alla tenuta di tale Registro, sono esclusivamente le imprese che, "**acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo**" i cereali. Rientrano pertanto nell'obbligo anche gli operatori che raccolgono il prodotto dai propri campi e lo immagazzinano nelle proprie strutture. Sono esentati dall'obbligo di registrazione i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.



(Immagine creata con A.I.)

Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre di dieci diversi prodotti cerealicoli, per cui sussiste l'obbligo di registrazione (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola), se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell'anno solare, a:

- 30 tonnellate annue per il frumento duro;
- 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
- 80 tonnellate annue per il mais
- 40 tonnellate annue per l'orzo;
- 60 tonnellate annue per il sorgo;
- 30 tonnellate annue per l'avena;
- 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

Sono registrate le quantità totali (in tonnellate, con dettaglio di due decimali) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).

La registrazione delle operazioni va effettuata entro il **ventesimo** giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre**.

Pertanto, il prossimo trimestre da annotare e comunicare al Sian è quello che va dal 30 Giugno 2026 al 30 Settembre 2026, **quindi, per evitare sanzioni, le prossime comunicazioni al Sian andranno effettuate entro il 20 Ottobre 2026.**

Esclusioni

Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:

- le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi;
- gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
- tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
- i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
- i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture

Sanzioni

La norma prevede sanzioni amministrative di importo variabile, da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro, in base al tipo di irregolarità.

Per maggiori informazioni potete consultare il portale SIAN al link: <https://www.sian.it/portale/servizi/cerealicolo-1/registro-dei-cereali>

(S. Santoni)

5. CARO-FERTILIZZANTI: EROGAZIONI IN ARRIVO CON LA DOMANDA AUTOMATICA AGEA.

AGEA con **Circolare n. 79215 del 1° ottobre 2026**, ha definito le modalità operative ed il ricalcolo effettivo del sostegno finanziario di emergenza al fine di compensare, le aziende agricole, dalla perdita di redditività causata dai forti rincari dei concimi azotati, fosfatici e potassici, derivanti dall'impatto della crisi mediorientale.

La dotazione finanziaria complessiva stanziata ammonta esattamente a **136.797.600,00 euro**, risultante dall'unione dei fondi europei assegnati all'Italia (45.599.200 euro) e del cofinanziamento nazionale integrativo messo a disposizione tramite il Fondo di Rotazione MEF (91.198.400 euro).

I Soggetti interessati sono gli agricoltori che hanno presentato, entro il 25 luglio 2026, la domanda di aiuto per interventi a superficie e il contributo riconosciuto è ad ettaro di superficie/coltura condotta e presente nel fascicolo aziendale alla data del 15/05/2026.

Sulla base dei dati di superficie forniti dagli organismi pagatori, il plafond disponibile è **insufficiente** a garantire gli importi Massimi ad ettaro previsti, in quanto comporterebbe un fabbisogno 156.063.494,70 euro, contro il plafond massimo disponibile di 136.797.600,00 euro.

Di conseguenza, AGEA Coordinamento, ha provveduto al **riproporzionamento lineare ed equo delle aliquote unitarie** per ciascuna filiera colturale ammessa.



Tabella Comparativa: Importi Massimo DM vs Importi Ricalcolati AGEA (€/ha)

Coltura / Filiera Ammessa	Importo Max DM (€/ha)	Importo Ricalcolato AGEA (€/ha)
Cereali (eccetto mais granella e insilato)	35,25 €	30,90 €
Mais da granella	64,30 €	56,36 €
Mais da insilato (ceroso)	41,55 €	36,42 €
Altri seminativi a foraggiere non leguminose	32,80 €	28,75 €
Barbabietola da zucchero	35,30 €	30,94 €
Girasole	36,00 €	31,56 €
Colza e ravizzone	29,60 €	25,95 €
Olivo (da olio e da mensa)	25,55 €	22,40 €
Nocciolo	30,25 €	26,52 €

I requisiti per accedere sono:

- **Presentazione della domanda a superficie:** Aver presentato entro il 25 luglio 2026 la domanda di aiuto per interventi a superficie nell'ambito della PAC.
- **Condizione dei terreni:** Risultare conduttori delle superfici ammesse alla data del 15 maggio 2026 nel proprio fascicolo aziendale.
- **Soglia di incidenza dei concimi:** Essere conduttori di superfici coltivate nelle 9 filiere ammesse, per le quali lo studio ISMEA ha certificato una variazione del costo di concimazione superiore all'1,5% .

Per assicurare una liquidazione rapida e priva di adempimenti burocratici per gli agricoltori, l'Organismo Pagatore AGEA attiverà nel portale SIAN il sistema di **domanda automatica entro il 19 ottobre 2026**. Le domande verranno generate d'ufficio attingendo direttamente ai dati già presenti e validati nel fascicolo aziendale.

L'intera superficie ammessa sarà sottoposta al controllo del sistema di monitoraggio satellitare AMS (Area Monitoring System). In caso di anomalie (segnalazioni 'semaforo rosso'), si applicheranno le procedure di verifica ordinaria previste dalla circolare AGEA n. 49174/2026.

(S. Santoni)

6. FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE AGRICAT: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI DANNO CALAMITÀ CATASTROFALI 2026.



Il Fondo Mutualistico Nazionale Agricat, per gli eventi catastrofali quali Gelo/brina e Siccità verificatisi **tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026**, ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle denunce di danno, pena l'inammissibilità della stessa, al **15 Gennaio 2027**.

In presenza di danno da **Gelo / Brina e/o Siccità**, Agricat, sulla base dei dati rilevati incrociando il piano culturale grafico 2026 e le informazioni meteo-climatiche ufficiali precompila le domande di segnalazione.

Resta fermo il termine di 60 giorni per la presentazione delle denunce di sinistro per l'evento **alluvione e comunque entro il 15 gennaio 2027**.

Per completare la procedura di presentazione delle denunce, è necessario contattare l'ufficio tecnico di riferimento, verificare i dati a sistema e confermare l'invio ufficiale della denuncia sul portale entro i termini.

(S. Santoni)

7. STOP DAL 1° OTTOBRE ALLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI E DIGESTATO NON PALABILE IN TUTTI I COMUNI DI PIANURA.

Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 sono in vigore i vincoli previsti dalle misure emergenziali per la qualità dell'aria pertanto, in tutti i comuni di pianura, solo in caso di attivazione delle misure emergenziali a seguito di superamenti continuativi dei valori di polveri sottili, comunicati ogni due giorni attraverso i bollettini di "Liberiamo l'aria" (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>).



(Immagine creata con A.I.)

La distribuzione di effluenti e digestato non palabili è possibile soltanto utilizzando le seguenti tecniche:

- interrimento immediato;
- iniezione diretta al suolo;
- fertirrigazione con liquami diluiti con contenuto in sostanza secca minore del 2% e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato (microirrigazione a goccia e subirrigazione);
- spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo (cd. trailing shoe);
- su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi; iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° novembre 2026 entreranno in vigore anche i divieti invernali alla distribuzione.

(S. Santoni)

8. DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI.



Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 entra in vigore il periodo di divieto di abbruciamento dei residui vegetali, fatta salva la facoltà dell'Autorità Fitosanitaria di emettere prescrizioni per emergenze fitosanitarie.

DEROGHE

Nelle zone Pianura ovest e Pianura est, soltanto nei periodi **1° ottobre-31 ottobre 2026 e 1° marzo-31 marzo 2027** (quindi senza possibilità di deroga nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio), è ammessa una deroga per soli **due giorni** per ogni proprietario o possessore del terreno.

Nelle zone svantaggiate dei comuni di Pianura ovest ed est e nei comuni dell'Agglomerato di Bologna tale deroga di due giorni può essere utilizzata in tutto il periodo **dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027**.

La deroga è valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e, sempre nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006 (piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e con le modalità di abbruciamento previste dalla norma. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino "Liberiamo l'aria" emesso da ARPAE per comunicare l'allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Nelle Zone Appennino NON si applicano le restrizioni del PAIR.

Tutti gli abbruciamenti devono essere preventivamente segnalati secondo le indicazioni riportate alla pagina <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>

Per maggiori informazioni e per verificare la presenza di eventuali Ordinanze Comunali, potete consultare i seguenti link : <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria> e <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>

(S. Santoni)

9. CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 PER AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA.



E' in arrivo il decreto attuativo per il credito d'imposta "**Industria 4.0**" destinato alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Si tratta di una notizia particolarmente attesa dagli operatori del settore primario che, nonostante la misura sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, non hanno ancora potuto accedere all'agevolazione per l'assenza delle disposizioni operative necessarie.

Saranno agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi riconducibili agli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025, che riprendono e aggiornano i tradizionali beni "Industria 4.0" già previsti dagli Allegati A e B della Legge n. 232/2016.

Tra i beni potenzialmente interessati rientrano:

- macchine agricole con sistemi di interconnessione;
- attrezzature digitali e dispositivi IoT;
- sistemi di guida automatica e agricoltura di precisione;
- software gestionali e piattaforme di monitoraggio;
- sistemi avanzati per la raccolta e l'elaborazione dei dati aziendali.

La misura prevede un credito d'imposta pari al **40% del costo sostenuto**, calcolato su investimenti fino a 1 milione di euro.

Il beneficio riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2026 e il 28 settembre 2028**.

Per gli acquisti effettuati tramite leasing finanziario, il valore dell'investimento agevolabile sarà determinato assumendo il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto del bene.

Il Ministero ha individuato nel **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)** il soggetto responsabile della gestione operativa della misura.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso modello F24 a partire dall'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

La normativa prevede specifici adempimenti documentali. In particolare, le imprese dovranno:

- conservare tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa;
- riportare nelle fatture e nei documenti di acquisto il riferimento all'art. 1, commi da 454 a 459, della Legge n. 199/2025;
- ottenere la certificazione da parte di un revisore legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese e alla corretta determinazione del credito.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda la volontà manifestata dal Ministero di valutare un futuro rifinanziamento dell'agevolazione.

(A. Filippetti)

10. RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E L'UTILIZZO DI PAGAMENTI TRACCIABILI.

L'art 3 D.Lgs 127/2015 ha previsto che i contribuenti che dichiarano redditi d'impresa (srl, spa, snc, sas) o di lavoro autonomo possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica oppure della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- effettuazione e ricezione di **tutti** pagamenti di importo superiore a 500 euro mediante strumenti che ne garantiscano la tracciabilità (ad esempio bonifici bancari o postali, assegni, MAV, RIBA e altri mezzi equivalenti).



Il possesso di tali condizioni deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposita casella prevista nel quadro RS del modello REDDITI 2026.

L'omessa compilazione della casella comporta la perdita del beneficio, con conseguente inapplicabilità della riduzione dei termini di accertamento per il periodo d'imposta interessato.

(A. Filippetti)

11. LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - CIRCOLARE MINISTERIALE - QUOTE PER 2027

Con apposita circolare interministeriale (la numero 7185 del 1° ottobre 2026) i Ministeri competenti (dell'Interno, del Lavoro, delle Politiche Agricole e del Turismo) hanno precisato le istruzioni operative per l'invio delle istanze concernenti le quote di lavoratori stranieri che potranno entrare in Italia per lavoro, anche stagionale, per l'anno venturo. Si rammenta che per quanto riguarda il lavoro stagionale, nel 2027, risultano previste - per motivi di lavoro nei settori agricolo e turistico - quote autorizzate, per 89.000 lavoratori; delle predette quote sono riservate istanze, da presentare a cura delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro per 47.000 unità (vedasi più diffusamente il D.P.C.M. 2/10/2025).

La circolare prevede procedure sostanzialmente in linea con le istruzioni dello scorso anno (decreto-legge n. 146/2025); si osserva comunque che il pre-caricamento delle istanze sul portale del Ministero dell'Interno è possibile dalle ore 9.00 del 23 ottobre 2026 fino alle ore 20.00 del 7 dicembre 2026. Peraltro se vi fossero necessità istruttorie la norma prevede una ulteriore possibilità di elaborazione delle istanze essendo prevista una finestra di accesso al sistema, per completare la precompilazione precedente dalle ore 9.00 del 9 dicembre 2026 alle ore 20.00 del 13 dicembre 2026 si raccomanda attenzione poiché non sarà consentito di inserire nuove istanze non presenti in precedenza poiché non inviate.



Riassumendo quadro clik day 2027

- 12 gennaio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo – modello C-Stag agricolo;
- 9 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico – modello C-Stag turistico;
- 16 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale – modello B2020;
- 18 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare – modello A-bis.

Si ricorda per completezza che il già ricordato D.P.C.M. 2 ottobre 2025, per l'anno 2027 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, in totale n. 165.850 cittadini non comunitari.

Oltre ai già ricordati 89.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico sono infatti previsti n. 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui n. 14.000 destinati al settore dell'assistenza familiare e n. 650 ingressi per lavoro autonomo.

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, dall'anno 2027 è ricompreso il Kenya in forza del Memorandum d'intesa in materia di migrazione e mobilità stipulato, con il nostro paese, il 2 luglio 2026.

Come noto apolidi e rifugiati potranno lavorare senza gravami particolari ed al di fuori del sistema quote e flussi se già presenti sul territorio italiano con un regolare permesso di soggiorno (es. per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria o status di apolide); nel caso questi soggetti si trovino all'estero la norma italiana prevede una riserva nel contesto dei decreti flussi come una possibilità di accesso al di fuori delle quote qualora i lavoratori all'estero partecipino a programmi di formazione professionale e civico-linguistica organizzati all'estero e approvati dal Ministero del Lavoro italiano.

Paesi di provenienza

- Europa e Balcani: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Kosovo, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Ucraina.
- Africa: Algeria, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Marocco, Mauritius, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tunisia, Kenya.
- Asia: Bangladesh, Corea (Repubblica di Corea), Filippine, Giappone, Giordania, India, Kirghizistan, Pakistan, Sri Lanka, Thailandia, Uzbekistan.
- Americhe: Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perù

(M. Mazzanti)



12. VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DELL'APPENNINO BOLOGNESE: PUBBLICATO IL BANDO GAL 2026

Nell'ambito del programma LEADER, il GAL Appennino Bolognese ha pubblicato l'Avviso Pubblico 2026 dedicato alla **"Qualificazione e valorizzazione della rete sentieristica"**. L'iniziativa mira a incrementare la sicurezza, la fruibilità e la promozione turistico-ambientale degli itinerari escursionistici dell'Appennino, integrando la rete sentieristica con la mobilità sostenibile (ferrovie e ciclovie).

Beneficiari e Requisiti

Il bando è riservato a:

- **Consorzi di Bonifica;**
- **Enti di gestione delle Aree Protette.**

I richiedenti devono risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo aggiornato, essere in regola con il DURC e garantire la piena e libera fruibilità pubblica dei beni oggetto di intervento.

Dotazione Finanziaria e Contributi

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **480.672,60** euro.

- **Intensità dell'aiuto:** 100% della spesa ammissibile in conto capitale.
- **Limiti di spesa:** da un minimo di **10.000,00 euro** a un massimo di **160.000,00 euro** per progetto.

Interventi Finanziabili

I finanziamenti coprono l'acquisto e la messa in opera di:

1. **Infrastrutture e arredi:** staccionate, corrimano, sistemazione di aree sosta e punti acqua.
2. **Ingegneria naturalistica:** opere di sostegno, gradinate in legno, palificate e muretti a secco.
3. **Segnaletica e promo-digitalizzazione:** cartellonistica, totem digitali, pannelli con QR code e materiali informativi.
4. **Spese generali e tecniche:** progettazione, direzione lavori e consulenze (fino al 10% dell'investimento).

Criteri di Selezione e Tempistiche

Per accedere alla graduatoria è necessario raggiungere un punteggio minimo di **25 punti**. I punteggi premiano la localizzazione nelle Zone rurali "D" o "C", la presenza sulla Rete

Escursionistica Regionale o in Aree Protette, il ripristino di punti acqua/sosta e la sigla di accordi di valorizzazione con associazioni territoriali.

- **Scadenza:** Le domande devono essere inviate tramite il portale **SIAG** entro le **ore 12:00 del 29 gennaio 2027**
- **Esecuzione:** I lavori devono concludersi ed essere rendicontati entro **12 mesi** dalla data di concessione del contributo.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare direttamente il numero 051/783904.

(M. Pezzoli)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2	Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice
Reg. Conc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Vilanova di Catenasio (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
 Questa testata è associata a USPI Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/	